

REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/86 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 1986****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3655/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3582/85 e (CEE) n. 3583/85 nel settore delle carni bovine⁽²⁾ dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3655/85 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1986;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2377/80 i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata per il mese di novembre 1986 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3655/85 è soddisfatta fino a concorrenza del 14,275 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, presentate in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, a partire dal 1° dicembre 1986 non sono più soddisfatte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.